



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16



Originale di Delibera del Consiglio Comunale

N°20 del Reg. del 24/06/2021	OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.
--	--

Addì 24 del mese di Giugno alle ore 18.00 e seguenti dell'anno 2021, nella sala delle riunioni del Comune di Sedini, convocata con appositi avvisi in sessione Straordinaria, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

Consiglieri	Presente
Carta Salvatore	Si
Finà Sebastiano (1957)	Si
Finà Sebastiano (1959)	Si
Deaddis Antonella	Si
Deliperi Giovanni Antonio	Si
Fresi Angela	Si
Nieddu Salvatore Giuseppe	Si
Sanna Domenico	Si
Farina Maria Caterina	Si
Abozzi Giovanni Marco	No

Totale presenti n° 9	Totale assenti n° 1
----------------------	---------------------

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale;

- presiede il Signor Carta Salvatore nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Stella Serra;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

IL PRESIDENTE

Introduce il presente punto all'odg; da la parola al Responsabile dell'Area Affari Generali ed Economico Finanziaria per l'illustrazione tecnica della proposta

Il Responsabile dell'Area Affari Generali ed Economico Finanziaria procede all'illustrazione della proposta sotto il profilo tecnico;

Terminata l'illustrazione, dopo ampia discussione in merito alla determinazione delle tariffe ed al livello di incidenza del regime tariffario sia sulle utenze domestiche che sulle utenze non domestiche;

Si registra l'impegno unanime del Consiglio Comunale a garantire meccanismi di equità distributiva, a valere complessivamente sulle varie tipologie di utenza, a fronte di aumenti della tassa

Il Sindaco propone al Consiglio, viste le innovazioni apportate dalla nuova modalità di calcolo del regime tariffario e dal perdurare dell'emergenza epidemiologica, di modificare i periodi di rateizzazione del pagamento della tassa rifiuti prevedendo le seguenti scadenze : Agosto, Ottobre, novembre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto accogliere la proposta del Sindaco

Con 9 voti favorevoli, espressi in forma palese, all'Unanimità

DELIBERA

Di modificare i periodi di rateizzazione del pagamento della tassa rifiuti prevedendo le seguenti scadenze : Agosto, Ottobre, novembre;

Terminata la votazione, IL PRESIDENTE invita il Consiglio a votare sulla proposta di delibera in argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;
- l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), disciplinano la TARI;
- con [delibera n. 443 del 31 ottobre 2019](#) l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della [legge n. 205/2017](#) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con [delibera n. 238 del 23 giugno 2020](#), l'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla [delibera n. 443/2019](#), adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la [deliberazione 158/2020/R/RIF](#) per le utenze non domestiche;
- con [delibera n. 493 del 24 novembre 2020](#), l'ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla [deliberazione 443/2019/R/rif](#), nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con [deliberazione 238/2020/R/RIF](#) per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con [delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019](#) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020¹ dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza²;
- che l'art. 8 del [D.P.R. n. 158/1999](#) disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 24.06.2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della [deliberazione ARERA n. 443/2019](#) che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della [Legge 147/2013](#), il quale stabilisce che: “*il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei*

¹ Termine così differito con [delibera di ARERA n. 59 del 12 marzo 2020](#).

² Tale obbligo scatta dal 1° gennaio 2021 per i Comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti.

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

PRESO ATTO:

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del [Decreto Legge n. 56/2021](#) e che l'art. 52, comma 2, lett. b), del [D.L. n. 73/2021](#) differisce al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al [D.L. n. 35/2013](#);
- che il [D.L. 41/2021](#), c.d. Decreto Sostegni, convertito in [legge n. 69 del 21 maggio 2021](#), contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);”;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 26 del 29.09.2020 con la quale sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2020;

n. 43 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato approvato rispettivamente il Piano Finanziario per l'anno 2020;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 18 del 24.06.2021, che per l'anno 2021, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, viene derogato per le agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

VISTO il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede: “

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Sedini la somma di 5.349 euro;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 06.05.2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati;

RITENUTO NECESSARIO ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

In particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

- una riduzione stimata in complessivi 6.732 euro, pari al 72% della tariffa parte variabile per le sole utenze non domestiche, in deroga dall'articolo 23 del regolamento Tari 2021, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti;

RILEVATO che tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile in 6.732 euro, rientra nelle fattispecie di interventi con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020

DATO ATTO che le quote riguardanti le utenze domestiche disagiate la somma complessiva di € 6.381,00 sarà erogata sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera Arera 158/2020/R/RIF tramite procedura ad evidenza pubblica svolta dall'Area Socio Culturale, e rientra nelle fattispecie di interventi con l'utilizzo

delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020;

RILEVATO inoltre che:

- il perdurare dell'emergenza sanitaria continua a generare forti ripercussioni sulle attività economiche operanti nel territorio comunale,
- da ultimo il DL di data 12.03.2021 n. 29 ha ulteriormente disposto la chiusura di gran parte delle attività commerciali
- si ritiene pertanto di intervenire anche per l'anno corrente a sostegno delle attività che hanno subito e stanno subendo chiusure e limitazioni dirette, ovvero quelle rientranti negli Allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020, sostituendosi nella riduzione della quota variabile e della quota fissa
- Per usufruire della riduzione nel pagamento, si dovrà prevedere che le attività interessate esercitano prevalentemente un'attività contraddistinta da codice ATECO rientrante negli Allegati 1 o 2 del D.L. 149/2020.
- Il costo di tale intervento è stimato in € 5.349,00, importo che viene stimato in riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021 a valere sul bilancio di previsione 2021-2023

VISTO il [D.P.R. 158/1999](#) disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della [legge n. 147/13](#), per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 in data 24.06.2021, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Sedini e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n 312 del 11/06/2021 il quale espone un costo complessivo di Euro 198.375,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 103.185,00 e parte fissa pari a € 95.190,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 198.375,00 - di cui parte fissa € 103.185,00 e parte variabile € 95.190,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

RITENUTO di imputare, sulla base delle effettive percentuali tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche sulle utenze totali a ruolo, alle utenze domestiche il 91% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 9% del medesimo costo;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con la presente deliberazione;

n	Ka	Kb
1	0,75	0,80

2	0,88	1,60
3	1,00	2,00
4	1,08	2,60
5	1,11	3,20
6 o più	1,10	3,70

	Attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,60	6,00
3	Stabilimenti balneari	0,71	6,22
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,00
5	Alberghi con ristorante	1,28	13,64
6	Alberghi senza ristorante	0,99	8,11
7	Case di cura e riposo	1,20	10,54
8	Uffici, agenzie	1,05	9,26
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,63	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,16	10,21
	- idem utenze giornaliere	2,10	18,45
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,40	12,00
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,06	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,45	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64	5,58
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,95	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,54	48,74
	- idem utenze giornaliere	13,72	120,73
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	38,50
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,70	15,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,58	22,68
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,00	25,00
	- idem utenze giornaliere	11,22	98,75
21	Discoteche, night-club	1,39	12,19

VERIFICATO:

- che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e il totale delle entrate tariffarie del 2019 rispetta il limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato alla [delibera ARERA n. 443/19](#), modificato dall'art. 2 della [delibera Arera n. 238/2020](#)

RITENUTO di individuare in deroga all'art 29 del regolamento TARI le seguenti scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2021 sono le seguenti:

- a. 31 agosto prima rata;
- b. 30 settembre seconda rata;
- c. 30 novembre terza rata;

con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2021;

DATO ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. n. 504/92](#), modificato dall'art. 38-bis del [decreto legge n. 124/2019](#), che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissato nel 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione della città metropolitana;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO che

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del [D.L. n. 201/2011](#) e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 31 gennaio 2021, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 31 dicembre;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 ed art. 147 bis - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON 9 voti favorevoli espressi in forma palese, all'Unanimità

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

Di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del [D.P.R. 158/1999](#) ;

Di approvare le riduzioni tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

- nella misura della parte variabile, secondo quanto previsto nella presente delibera, per un importo stimato di 6.732,00 euro;

Di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al precedente punto sono stimate complessivamente in 6.732,00 euro e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui mediante fondi previsti dall'art. 106 del D.L. n. 30/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 vincolati nel risultato di amministrazione, ed eventualmente per la rimanente parte, all'art. 6 del D.L. n. 73/2021.

Di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio alle seguenti categorie

- Attività "chiusure per legge e successivamente riaperte" TAB1a;
- Attività "ancora soggette a chiusura" TAB1b;
- Attività che "potrebbero risultare sospese" TAB2;

- Attività “non soggette a sospensione per emergenza TAB3

Di approvare le riduzioni per l'anno 2021 per le utenze non domestiche che esercitano in via prevalente un'attività contraddistinta da Codice Ateco rientrante nell'allegato 1 o 2 del D.L. 149/2020

Di approvare per le utenze domestiche disagiate la somma complessiva di € 6.381,00 sarà erogata sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera Arera 158/2020/R/RIF tramite procedura ad evidenza pubblica svolta dall'Area Socio Culturale, e rientra nelle fattispecie di interventi con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020;

Di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con determinazione n. 312 del 11.06.2021 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
- l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della [Legge 147/2013](#), quantificabile per l'anno 2021 in € 2.756,54, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
- ai sensi dell'art. 1, comma 666, della [Legge 147/2013](#), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del [D.Lgs 504/1992](#), commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Sassari con deliberazione n. 28 del 15.02.2011;
- le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della [Legge 147/2013](#), sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;

Di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2021 sono le seguenti:

- d. 31 agosto prima rata;
- e. 30 settembre seconda rata;
- f. 31 ottobre terza rata;

con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2021;

Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione,

Con 9 voti favorevoli, espressi in forma palese all'Unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.L.gs. n° 267/2000;

ALL. B: PROSPETTO TARIFFE**TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE**

n. comp	q. fissa - TFd (N,s) - €/mq	q. variabile - TVd - €
1	0,78	58,91
2	0,91	117,81
3	1,04	147,27
4	1,12	191,44
5	1,15	235,62
6 o più	1,14	272,44

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria attività (ap)	Tariffa totale (€/mq)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,44
Stabilimenti balneari	0,00
Esposizioni, autosaloni	1,09
Alberghi con ristorante	0,00
Alberghi senza ristorante	2,14
Case di cura e riposo	2,69
Uffici, agenzie	2,35
Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,41
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,60
- idem utenze giornaliere	0,11
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,09
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	2,38
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,25
Attività industriali con capannoni di produzione	0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,13
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	12,41
- idem utenze giornaliere	0,51
Bar, caffè, pasticceria	9,81
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,81
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,72
- idem utenze giornaliere	0,036
Discoteche, night-club	0,00

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole;

In ordine alla regolarità tecnica

(Il Responsabile del Servizio)

In ordine alla regolarità contabile

(Il Responsabile di Ragioneria)

Il presente verbale, salva l' ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Carta Salvatore

Il Segretario Comunale

D.ssa Maria Stella Serra

Della su estesa deliberazione, ai sensi del decreto Legislativo 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

E' stata trasmessa con lettera n° _____ in data __/__/____ ai Capigruppo Consiliari

Il Responsabile Amministrativo
Ivan A. Diana

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all' Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 02/07/2021 al 17/07/2021;
- è divenuta esecutiva il giorno 24/06/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell' atto;

Dalla residenza comunale, _____

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Stella Serra

Sedini Li: _____

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Stella Serra